



DETERMINA N. 104 DEL 21-10-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO A.A.A. (ADOZIONE-AFFIDO-ACCOGLIENZA) CIG Z2C1B35AF5

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "InSieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia - in Azienda Servizi alla Cittadinanza "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne

la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.8 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano programma 2016/2018, del Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 e del bilancio annuale economico preventivo 2016 dell'Azienda speciale per la Cittadinanza InSieme";

Premesso che:

- ASC InSieme gestisce in nome e per conto dei Comuni del Distretto, in esecuzione di quanto deciso nel Comitato di Distretto del 14/01/2011, anche in considerazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia, e in stretta collaborazione con l'Azienda AUSL nell'ambito delle attività di integrazione socio-sanitaria, il Servizio AAA (Adozione-Affido-Accoglienza);
- per lo svolgimento e sviluppo di tale importante Servizio per le famiglie del territorio è stato attivato un intervento di consulenza psicologica da attuarsi rapportandosi con la Responsabile del Servizio in questione, Dott.ssa Tiziana Giusberti e con la Responsabile dell'Area Minori e Famiglie, Dott.ssa Cristina Vignali, che prevede le seguenti attività:
 - 1) corsi di preparazione all'affido e all'adozione;
 - 2) valutazione delle persone che si candidano all'accoglienza, affido e adozione;
 - 3) lavoro di sostegno ai gruppi di famiglie e ai bambini;
 - 4) attività di valutazione e supporto agli operatori del servizio minori e famiglie;

Considerato che:

- con determina n. 3 del 4/01/2013 si stabiliva di acquisire i servizi/attività di consulenza psicologica per lo svolgimento e sviluppo del Servizio AAA, in via sperimentale mediante affidamento diretto ad un professionista psicologo;
- in un'ottica di continuità e in considerazione della proficua collaborazione nonché della convenienza della proposta economica/progetto, si è prorogato l'affidamento del servizio di consulenza psicologica fino a giugno 2015;
- in seguito tale attività è stata gestita direttamente dalla Responsabile del Servizio A.A.A. con rilevanti difficoltà organizzative in relazione al numero sempre più consistente delle famiglie in carico;

Visto che con determina n.97/2016 a fronte delle suddette premesse si è definito:

- di proseguire l'attività di consulenza sopradescritta acquisendo per il periodo dal 15/10/2016 al 31/12/2018 i servizi/attività di consulenza psicologica per lo svolgimento e sviluppo del Servizio A.A.A.;
- che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è determinato in Euro 37.350,00 a cui andranno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali. Non sono previsti rimborsi spese o altre forme di rimborso in relazione all'attività effettuata;
- di approvare apposito bando di gara per la ricerca del fornitore individuando i termini di aggiudicazione con la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:

- nei termini di validità del bando sono pervenute tre offerte;
- la Responsabile del procedimento affiancata dalla Responsabile dell'Area Minori e Famiglie ha provveduto alla istruttoria per le fasi di ammissione e valutazione delle offerte come da verbali in atti;
- al termine della valutazione è risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla dott.ssa Francesca Fiorini con un punteggio paria 78/80;

Visti in tal senso gli articoli 4 e 63 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 che prevedono la possibilità di trattativa negoziata per l'affidamento di servizi sotto la soglia di 40.000 euro nel rispetto dei principi generali del Codice dei Contratti ed in relazione all'urgenza;

Dato atto che:

- Il corrispettivo previsto sarà corrisposto in tranches sulla scorta di regolare fattura da emettersi in modalità elettronica al termine del servizio;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

- **di affidare**, per le motivazioni addotte in premessa, il servizio, secondo quanto specificato in narrativa alla dott.ssa Francesca Firorini;
- **di dare atto che** per il servizio richiesto si prevede un corrispettivo di Euro 37.350,00 iva e oneri previdenziali esclusi;
- **di approvare** quale allegato e parte integrante al presente atto schema di contratto, (allegato A).

Casalecchio di Reno, 21 ottobre 2016

La Direttrice

Cira Solimene



**CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO A.A.A. (ADOZIONE-AFFIDO-ACCOGLIENZA) CIG
Z2C1B35AF5**

TRA

InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza, "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F./P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, nella persona di Cira Solimene in qualità di Direttrice, successivamente per brevità indicata anche "ASC InSieme"

E

La dott.ssa Francesca Fiorini, psicologa psicoterapeuta, nata a Bologna il 22/05/1978 CF FRNFNC78E62A944A di seguito denominato "fornitore",

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.104/2016 si conviene e stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di servizi/attività di consulenza psicologica nell'ambito del Progetto AAA (Adozione-Affido-Accoglienza) che l'Azienda sviluppa in nome e per conto dei Comuni del Distretto, in esecuzione di quanto deciso nel Comitato di Distretto del 14/01/2011.

Il progetto, conosciuto da entrambe le parti, si intende integralmente trascritto, ma non allegato per ragioni di economicità. Si richiama inoltre come parte integrante dell'oggetto la proposta progettuale presentata dal fornitore in sede di gara.

In particolare il fornitore svolgerà le seguenti attività e mansioni rapportandosi con la Responsabile del Progetto in questione, Dott.ssa Tiziana Giusberti e con la Responsabile dell'Area Famiglie e Minori, Dott.ssa Cristina Vignali, pur senza vincolo di subordinazione.

Art. 2

(Prestazioni)

In relazione alla fornitura oggetto del presente contratto il fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti prestazioni:

- 1) corsi di preparazione all'affido e all'adozione;
- 2) valutazione delle coppie/ famiglie che si candidano all'affido e all'adozione;
- 3) lavoro di sostegno ai gruppi di famiglie ed ai bambini;
- 4) attività di valutazione e supporto agli operatori del servizio minori e famiglie.

Art. 3

(Decorrenza e durata dell'incarico)

Il presente contratto ha validità dal 24 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018, salvo risoluzione anticipata secondo quanto indicato successivamente.

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente in accordo tra le parti prima della naturale scadenza ed in qualsiasi momento. Alla scadenza naturale il contratto si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di comunicazione alcuna.

Art. 4

(Profili qualitativi della fornitura)

Il fornitore si impegna a realizzare la fornitura del servizio nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali:

- a) esecuzione del servizio in piena collaborazione con gli operatori dell'Azienda interessati;
- b) con creazione del minor disagio possibile per dell'Azienda;
- c) assicurazione della qualità dei servizi.

Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà di ASC InSieme la cui autorizzazione è necessaria per qualunque utilizzo e diffusione.

Il fornitore si impegna ad effettuare l'esecuzione della fornitura nella sede aziendale in Casalecchio di Reno.

In relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura il fornitore è tenuto, sulla base di motivata richiesta dell'Azienda e nel rispetto delle indicazioni della stessa, ad apportare eventualmente alla stessa limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione del servizio.

Art. 5

(Corrispettivo)

Il compenso forfettario ed onnicomprensivo per il periodo di cui all'art. 3 del presente contratto è determinato complessivamente in € 37.350,00, oltre I.V.A e contributo previdenziale di legge. Non sono previsti rimborsi spese o altre forme di rimborso in relazione all'attività effettuata. I compensi per il presente contratto saranno corrisposti in rate, previa presentazione di regolari fatture secondo le attuali modalità di fatturazione elettronica e split payment codice IPA aziendale.

Il compenso è collegato alla realizzazione del progetto ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta.

Si precisa che qualora durante il periodo di durata del presente incarico ci siano delle modifiche nell'aliquota dell'IVA il corrispettivo si intenderà adeguato a tale modifica

L'Azienda provvederà ai pagamenti entro i termini di legge.

Art. 6

(Modalità di pagamento del corrispettivo)

L'Amministrazione provvederà al pagamento del fornitore del corrispettivo complessivo sotto indicato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura

Art. 7

(Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'affidatario assolve a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'affidatario si impegna, in particolare:

- a) a comunicare all'Azienda i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a utilizzare il **CIG n.** nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8

(Codice di comportamento)

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

Art. 9

(Rinvio a riferimenti generali)

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della fornitura, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

Art. 10

(Penalità per non corretta esecuzione della fornitura)

In relazione all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento in base alla presente procedura, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Inadempimenti parziali nell'esecuzione del servizio	Penale dello 0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo successivi alla diffida ad adempiere da parte dell'Azienda.

Art. 11

(Risoluzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che comportino il superamento del valore del 10% del contratto;
- b) inosservanza delle direttive dell'Azienda in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell'art. 34 del presente capitolato).
- d) il sub affidamento non autorizzato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti 1. e 2. la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Azienda.

Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, al momento della realizzazione della prestazione oggetto del contratto, fermo restando il compenso pattuito, oppure per sopravvenuta impossibilità della prestazione in oggetto. Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all'altra parte, può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile, laddove si verifichino gravi inadempimenti contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte dell'incaricato di reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali contestate per iscritto.

Art. 10

(Risoluzione delle controversie)

L'Azienda e il fornitore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.
Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Bologna.

Art. 11

(Spese contrattuali)

La presente scrittura privata è esente da bollo a norma del DPR 642/72 allegato A Tariffa Parte II art 24 (atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza) e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Casalecchio di Reno, 21 ottobre 2016

Il Fornitore
Dott.ssa Francesca Fiorini

La Direttrice
Dott.ssa Cira Solimene

